

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 2 (M2) - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

COMPONENTE 4 (C4) – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA

MISURA 3 - “SALVAGUARDARE LA QUALITÀ DELL’ARIA E LA BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA TUTELA DELLE AREE VERDI, DEL SUOLO E DELLE AREE MARINE”

PROTOCOLLO D’INTESA

PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA M2C4.3 - INVESTIMENTO 3.3: “RINATURAZIONE DELL’AREA DEL PO”

Tra

L’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, di seguito denominata anche “AdBPo”, con sede in _____, C.F. _____, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede dell’Autorità;

L’Agenzia Interregionale per il fiume Po, di seguito denominata anche “AIPo”, con sede e domicilio fiscale in _____, Codice Fiscale e Partita Iva n. _____, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia;

La Regione Piemonte, con sede in _____, C.F. _____, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede della Regione;

La Regione Lombardia, con sede in _____, C.F. _____, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede della Regione;

La Regione Emilia-Romagna, con sede in _____, C.F. _____, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede della Regione;

La Regione Veneto, con sede in _____, C.F. _____, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede della Regione;

di seguito indicate congiuntamente anche come “le Parti”.

VISTI

- la Direttiva 92/43/CEE (*Habitat*), concernente la conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, che prevede, ai fini della conservazione degli *habitat* e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della Rete ecologica Natura 2000 mediante l'individuazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- la Direttiva 2009/147/CE (Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che all'art. 3 prevede l'individuazione e l'istituzione di Zone di protezione Speciali (ZPS) in cui sono presenti biotopi ed *habitat* importanti per la vita e la riproduzione delle specie degli uccelli selvatici;
- il D.P.R. 357/1997 e s.m.i. che ha recepito, nell'ordinamento nazionale, le Direttive 92/43/CEE (*Habitat*) e 2009/147/CE (Uccelli);
- il D.M. del 17 ottobre 2007 concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);
- le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "*Habitat*", articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019, con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968);
- il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 "*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive*";
- la Comunicazione della Commissione europea sul *Green Deal* europeo per l'Unione europea (UE) e i suoi cittadini (COM (2019) 640 final) che riformula, su nuove basi, l'impegno della Commissione ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente;
- la Comunicazione della Commissione europea sulla Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 (COM(2020) 380 final);
- il Programma scientifico UNESCO *Man and Biosphere* (MAB), lanciato dall'UNESCO nel 1971, e la costituzione, nel 1977, della Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera, e i meccanismi attuativi del Programma tra cui la "*Strategia di Siviglia*" e il Quadro Statutario della Rete Mondiale delle Riserve, la nuova Strategia MAB 2015-2025 e il Piano d'Azione di Lima 2016-2025;
- la Direttiva Quadro 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione dei rischi di alluvioni”;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, che alla Parte terza riporta “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, specificando all’art. 63 compiti e le funzioni dell’Autorità di bacino distrettuale, all’art. 65 il valore, gli obiettivi ed i contenuti del Piano di bacino distrettuale ed introducendo all’art. 117 il Piano di Gestione: articolazione interna del Piano di bacino che, sulla base dei disposti del comma 2-quater, deve contenere “il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all’assetto morfologico dei corridoi fluviali (...)”;
- la Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all’art. 36 delle norme del PAI, adottata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 8 del 5 aprile 2006;
- la Direttiva sulla gestione dei sedimenti adottata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006, come successivamente modificata con deliberazione n. 9 del 22 luglio 2009 del medesimo Comitato Istituzionale;
- Il D.P.C.M. del 27 settembre 2021 che riguarda l’“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e delle entità delle risorse destinate ai finanziamenti in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”;
- Il Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

- la legge n. 101 del 1 luglio 2021 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 “*recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- il testo coordinato del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;
- l’Accordo, ex art. 15 della Legge 241/1990 (di seguito anche Accordo), sottoscritto in data 16 novembre 2021, tra il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), allora Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico (Direzione PNA), le Regioni Piemonte Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, l’Autorità Bacino Distrettuale fiume Po e l’Agenzia Interregionale per il fiume Po con l’obiettivo di definire la *governance* ed attivare le collaborazioni necessarie per la realizzazione del progetto “*Rinaturazione dell’area del Po*”, inserito tra gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, secondo quanto di seguito meglio specificato.

PREMESSO CHE

- l’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il *Next Generation EU* (NGEU), un programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale;
- il 2021 è un anno cruciale per la definizione dei prossimi obiettivi mondiali per la conservazione della biodiversità e, a tal proposito, è di fondamentale rilevanza l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di recente approvazione da parte dell’Unione Europea, con la destinazione di circa il 37% delle risorse a misure indirizzate alla transizione ecologica;
- il PNRR è il documento che il Governo italiano ha predisposto per illustrare come il nostro paese intende investire e gestire i fondi assegnati nell’ambito del programma *Next Generation Eu* e presenta anche un calendario di riforme collegate, finalizzate in parte all’attuazione del piano e in parte alla modernizzazione del paese;
- il suddetto Piano si articola su tre assi principali: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale e raggruppa i progetti di investimento in 16 componenti e 6 Missioni che rappresentano le aree “tematiche” strutturali di intervento; tra le Missioni spicca la Missione 2 “*Rivoluzione Verde e Transizione ecologica*” che discende direttamente dallo *European Green Deal* e dal doppio obiettivo dell’UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 per cento rispetto allo scenario del 1990 entro il 2030;

- l'accesso ai finanziamenti del *Recovery and Resilience Facility* (RRF) è condizionato al fatto che i Piani nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) includano misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per il 37% delle risorse e che, in nessun caso, violino il principio del *Do Not Significant Harm* (DNSH) di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, ossia non arrechino un danno significativo all'ambiente;
- la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 (Ripartire la natura nella nostra vita) si pone l'obiettivo di redigere un Piano di ripristino della natura per “*migliorare lo stato di salute delle zone protette esistenti e nuove e riportare una natura variegata e resiliente in tutti i paesaggi e gli ecosistemi: per far ciò occorre ridurre le pressioni sugli habitat e le specie e assicurare che gli ecosistemi siano sempre usati in modo sostenibile; occorre anche sostenere il risanamento della natura, limitare l'impermeabilizzazione del suolo e l'espansione urbana e contrastare l'inquinamento e le specie esotiche invasive*”;
- al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque, la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 prevede di ristabilire lo scorrimento libero di almeno 25.000 km di fiumi entro il 2030, eliminando principalmente le barriere obsolete e ripristinando le pianure alluvionali;
- l'azione di rinaturazione (*restoration*) è ritenuta fondamentale nelle politiche di gestione e tutela del territorio soprattutto per recuperare le funzioni ecologiche in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici;
- nel PNRR, la Missione 2 intitolata “*Rivoluzione Verde e Transizione ecologica*”, consiste di 4 Componenti tra cui la C4 “*Tutela del territorio e della risorsa idrica*” per la sicurezza del territorio, intesa come mitigazione dei rischi idrogeologici, e la salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, comprende azioni volte a rendere il Paese più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici e per proteggere la natura e le biodiversità;
- nella Missione 2 Componente 4 è prevista la Linea di intervento 3 “*Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine*” e, in essa, l'Investimento 3.3 “*Rinaturazione dell'area del Po*” che, in coerenza con le strategie nazionali e comunitarie, prevede di intervenire su un'area caratterizzata da pressioni antropiche che hanno inciso negativamente su alcuni *habitat* presenti ed hanno aumentato il rischio idrogeologico. La misura mira, in particolare, a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversità, garantendo il ripristino del fiume e un uso più efficiente e sostenibile della risorsa idrica, attraverso interventi di riqualificazione, riattivazione e riapertura di lanche e rami abbandonati, riduzione dell'artificialità dell'alveo con particolare riferimento all'adeguamento dei “pennelli di navigazione”, riforestazione diffusa naturalistica e contenimento di specie vegetali alloctone invasive;

il progetto “*Rinaturazione dell'area del Po*” è finalizzato alla riqualificazione fluviale, al ripristino dei servizi ecosistemici, alla regolazione del ciclo idrologico, all'attenuazione dei picchi di piena e alla riduzione delle sollecitazioni idrodinamiche in corrispondenza degli argini maestri in frodo, perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ecosistema fluviale integrati con la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico quali: miglioramento del potere autodepurativo della risorsa idrica; miglioramento della capacità di ricarica della falda; protezione dall'erosione;

riqualificazione ambientale; consolidamento del corridoio ecologico; tutela della biodiversità e assorbimento di carbonio.

- il progetto “*Rinaturazione dell’area del Po*” è, in sintesi, un progetto di riqualificazione fluviale articolato in una serie di “*interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità (...)*”, di cui all’art. 7, comma 2, del Decreto Legge 12 settembre, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e in attuazione delle misure programmate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e dal Piano di Gestione delle Acque ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del distretto idrografico del fiume Po;
- come specificato nel Dossier XVIII Legislatura, “*Schede di lettura. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”, di cui alla Documentazione di finanza pubblica n. 28/1, la prima *milestone* prevede, con scadenza a marzo 2022, la predisposizione da parte di AdB Po, di un Programma d’azione che conduca all’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie entro il terzo trimestre del 2023, con il supporto di AIPo e delle Regioni interessate dall’intervento.

RILEVATO CHE

- al fine di tutelare i significativi ambiti di biodiversità del Fiume, riconosciuti dalla presenza di numerose aree di “Rete Natura 2000” e in coerenza con la Strategia europea per la Biodiversità entro il 2030, il progetto deve contribuire al consolidamento del corridoio ecologico-fluviale e al miglioramento dello stato di conservazione di specie ed *habitat* d’interesse comunitario presenti nell’area di progetto;
- al fine di rispondere alle esigenze di riequilibrio morfologico che interessano l’asta del fiume Po, tali interventi devono essere coerenti con la Direttiva per la gestione dei sedimenti già sopra richiamata e, più nello specifico, con il “*Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell’alveo del fiume Po*” (PGSPo), approvato in attuazione alla Direttiva stessa, con le Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 20 del 5 aprile 2006, per quanto attiene lo stralcio “intermedio”, n. 1 e n. 3 del 18 marzo 2008, per quanto riguarda rispettivamente lo stralcio “di valle” e lo stralcio “di monte”. Ai sensi delle Deliberazioni menzionate, il *Programma Generale* è attuato con *Programmi operativi di intervento* predisposti dalle Regioni per gli ambiti di rispettiva competenza ed in forma congiunta laddove necessario, sui quali la Conferenza Operativa dell’Autorità di bacino esprime parere di compatibilità con il *Programma Generale*;
- al fine di rispondere alle esigenze di ripristino della funzionalità ecologica lungo l’asta fluviale, assicurando la compatibilità con l’assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la tutela degli ecosistemi relittuali, degli *habitat* esistenti e la tutela e valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica, tali interventi devono essere coerenti con la Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all’art. 36 delle norme del PAI, sopra richiamata;
- al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione Acque (PdG Po) e dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico del bacino del fiume Po, gli interventi dovranno contribuire all’attuazione dei Piani citati e non entrare in conflitto con le misure rispettivamente già pianificate e programmate lungo l’asta fluviale

RICHIAMATO CHE

- l'Accordo siglato tra Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico (Direzione PNA), Regioni Piemonte Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, Autorità Bacino Distrettuale fiume Po e Agenzia Interregionale per il fiume Po, oltre a definire la *governance* del progetto, fornisce le precisazioni necessarie per il corretto sviluppo del progetto “*Rinaturazione dell'area del Po*” che prevede, lungo l'asta fluviale, un insieme di interventi integrati tesi a riqualificare l'ecosistema fluviale, ridurre il rischio idraulico e idrogeologico, migliorare lo stato ecologico e tutelare gli ecosistemi e la biodiversità, quale obiettivo di interesse comune;
- all'art. 4, *Ambito territoriale d'intervento*, e all'art. 5, *Programma d'azione e Interventi*, l'Accordo prevede che le aree oggetto di intervento siano individuate sull'intera asta fluviale, sulla base di verifiche e valutazioni tese a conseguire la maggiore efficacia possibile degli obiettivi di rinaturazione e riqualificazione fluviale perseguiti, nonché al fine di conseguire la maggior sinergia e convergenza possibile tra il progetto “*Rinaturazione dell'area del Po*”, il “*Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po*”, la presenza delle aree di Rete natura 2000, la pianificazione distrettuale vigente e le strategie europee di riferimento per il PNRR, oltre che per tenere conto di alcuni interventi già in corso di attuazione, e che in particolare gli interventi di rinaturazione sono riconducibili alle cinque tipologie:
 - a) riqualificazione di lanche e rami abbandonati;
 - b) riattivazione e riapertura di lanche, rami abbandonati e apertura di nuovi rami fluviali;
 - c) riduzione dell'artificialità dell'alveo e, in particolare, l'adeguamento dei “pennelli di navigazione”;
 - d) riforestazione diffusa naturalistica;
 - e) contenimento di specie alloctone invasive;
- all'art. 6 - *Copertura finanziaria e modalità di erogazione*, l'Accordo specifica che le risorse finanziarie destinate al progetto ammontano a Euro 357.000.000,00, ripartite nell'arco temporale 2022-2026, in funzione delle attività realizzate e secondo il cronoprogramma definito dal PNRR;
- all'art. 7 - *Impegni delle parti*, l'Accordo, come modificato con l'atto aggiuntivo sottoscritto in data.....” individua la *governance* del progetto, specificando gli impegni assunti da ciascuno dei soggetti sottoscrittori; nello specifico sottolinea:
 - a) l'impegno in capo ad AdB Po a redigere il Programma d'azione con il contributo di AIPo e delle Regioni e a promuovere la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa con AIPo, Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, al fine di costituire un Tavolo di Lavoro e un Comitato Scientifico a coordinamento e supporto delle attività per la realizzazione del Progetto “*Rinaturazione dell'area del Po*”;
 - b) l'impegno, in capo ad AIPo, a contribuire alla redazione del Programma d'azione, a predisporre i Progetti, secondo i criteri individuati dal Tavolo di Lavoro e sentito il Comitato scientifico, ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie secondo la normativa vigente per le procedure di affidamento e realizzazione dei lavori, ad eseguire gli interventi e a progettare e implementare il monitoraggio degli interventi;
 - c) l'impegno, in capo alle Regioni, a contribuire alla redazione del Programma d'azione ed alla predisposizione dei progetti, a fornire le informazioni necessarie per consentire di mettere a

sistema il progetto “*Rinaturazione dell’area del Po*” con altre progettualità che insistono sull’asta fluviale e con gli strumenti di pianificazione che possono coinvolgere l’ecosistema Po e ad assicurare, per le autorizzazioni ed i pareri di competenza, modalità procedurali e tempistiche coerenti con la vigente normativa di riferimento;

- all’art. 8, *Cabina di regia*, l’Accordo prevede che la proposta di Programma d’azione sia verificata da una Cabina di regia; la Cabina di regia è composta da rappresentanti del MiTE – allora Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico (PNA), allora Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua (SuA), allora Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo e Segreteria tecnica del Ministro della transizione ecologica, i Presidenti delle Regioni interessate, il Segretario Generale di AdB Po, il Direttore di AIPo

RICHIAMATO ALTRESÌ CHE

- In data 17 ottobre 2019 è stata sottoscritta fra l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO) e l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) la “*Convenzione per il coordinamento e l’attuazione delle attività di progettazione, affidamento sviluppo delle attività per l’aggiornamento dei quadri conoscitivi relativi all’asta del fiume Po e per l’attuazione in via sperimentale di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica nel tratto arginato del fiume Po*”, attuata in data 14 dicembre 2021, con la sottoscrizione del Terzo Programma Operativo Annuale per l’aggiornamento dei quadri conoscitivi propedeutico alla fase di valutazione e verifica demandata al Tavolo di Lavoro per l’attualizzazione del Programma d’azione, in coerenza agli artt. 4 e 5 dell’Accordo;
- In data 10 dicembre 2021, su convocazione del MiTE, Direzione generale PNA, si è insediata la Cabina di Regia di cui all’art. 8 dell’Accordo sopra richiamato;
- In data 19 gennaio 2022, su convocazione del MiTE – Direzione generale PNA, la Cabina di Regia si è riunita al fine della condivisione del testo definitivo del presente Protocollo d’Intesa;
- in forza del vigente Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, previsto con D.P.C.M. n. 128 del 29 luglio 2021, la Direzione generale per il patrimonio naturalistico con cui è stato siglato l’Accordo sopra richiamato è stata sostituita con la Direzione generale patrimonio naturalistico e mare che ha quindi assunto le competenze per l’attuazione dell’Investimento;

CONSIDERATO CHE

- Il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, all’art. 22, Tutela degli interessi finanziari dell’Unione, prevede l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, statuendo, in caso contrario, la possibilità in capo alla Commissione Europea di ridurre proporzionalmente il sostegno nell’ambito del dispositivo e di recuperare qualsiasi importo dovuto;
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, nella Parte 3 – Attuazione e monitoraggio, con riferimento al tema del “*Coordinamento centrale del PNRR*”, stabilisce che “*presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in linea con gli orientamenti della Commissione Europea, si prevede l’istituzione di un apposito Organismo di audit del PNRR indipendente e responsabile del*

sistema di controllo interno, per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e più specificamente per prevenire, identificare, segnalare e correggere casi di frode, corruzione o conflitto di interesse”;

- Il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, all’art. 8, Coordinamento della fase attuativa, al comma 4 prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di investimenti del PNRR vigili sulla regolarità delle procedure e delle spese, adottando tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse, prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”, al comma 5, lett. e) dell’art. 80, prevede quale motivo di esclusione il fatto che vi sia stata “*una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive*”, configurandosi il conflitto d’interessi a causa di distorsione della concorrenza derivante dal candidato che abbia partecipato alla preparazione della procedura d’appalto;
- il medesimo art. 80 al comma 5, lett. m), prevede inoltre quale motivo di esclusione che l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- tali disposizioni normative, richiamate dal MiTE nella seduta della Cabina di Regia del 19 gennaio 2022, con specifico riferimento alle attività oggetto del presente atto, hanno portato alla decisione condivisa di limitare la sottoscrizione del Protocollo d’intesa alle sole Amministrazioni pubbliche, diversamente da quanto previsto dall’art. 7 dell’Accordo, anche al fine di non ledere la possibilità per tutti gli operatori economici interessati di partecipare alle procedure pubbliche per l’attuazione del “Progetto di rinaturazione dell’area del Po”;

SPECIFICATO CHE

- è necessario promuovere procedimenti partecipati per garantire la corretta progettazione e realizzazione della “rinaturazione del Po” attraverso “*interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritaria gli interventi tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità*” (legge 164/2014);
- è necessario definire, nell’ambito di tali interventi integrati e nel rispetto del DPCM-27 settembre 2021, criteri di progettazione per la rinaturazione del Po, con un approccio interdisciplinare che consenta di considerare adeguatamente la complessità dell’ecosistema fluviale;
- per consolidare, nel tempo, l’efficacia degli interventi di rinaturazione finanziati dall’investimento 3.3 del PNRR, è necessario prevedere attività di monitoraggio e manutenzione degli stessi anche oltre ai termini temporali fissati dal PNRR, nella consapevolezza che, a decorrere dal 31 dicembre 2026, ogni attività potrà essere finanziata solo con risorse aggiuntive al PNRR, appositamente stanziare;
- che è necessario promuovere integrazione e sinergie tra gli interventi del progetto di rinaturazione del Po ed il progetto “Delta del Po” finanziato con i fondi complementari al PNRR, oltre che

rispetto ad altri progetti territoriali con obiettivi tra loro coerenti, o comunque in linea con il PNRR e, soprattutto, con le finalità delle Riserve MAB Unesco "Po Grande", "Collina Po" e "Delta del Po

- è necessario assicurare un costante monitoraggio e costanti controlli dell'esecuzione dei lavori anche per scongiurare eventuali fenomeni di escavazioni abusive o comunque eccedenti rispetto alle aree e/o profondità di progetto;
- è riconosciuto dalle parti il valore fondante della più ampia informazione e partecipazione del pubblico interessato al progetto.

CONSIDERATO CHE

AIPo (Agenzia interregionale del Po) istituita nel 2003 con leggi approvate dai Consigli delle Regioni del Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, costituisce pertanto Ente strumentale delle predette Regioni per la gestione del reticolo idrografico principale del bacino del fiume Po, occupandosi, essenzialmente, di sicurezza idraulica, demanio idrico e navigazione fluviale. L'Agenzia provvede a: realizzare e mantenere opere pubbliche per la difesa idraulica, la sistemazione del corretto assetto morfologico e la valorizzazione del reticolo fluviale principale del bacino del Po; curare la gestione del relativo demanio idrico (beni demaniali e risorse idriche); gestire gli eventi estremi, partecipando alla previsione e al monitoraggio e intervenendo sulle opere di competenza per fronteggiare situazioni di criticità e di rischio; realizzare e gestire le opere atte a consentire e migliorare la navigazione fluviale.

AdBPo (Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po) è un ente pubblico non economico (D.Lgs. n. 152/2006, art.63) e provvede all'elaborazione del Piano di bacino Distrettuale, che *"è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato"*.

Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, nell'ambito delle competenze fissate dall'art. 117 della Costituzione, sono tutte interessate, territorialmente, dal corso del "Fiume Po" per la cui programmazione operativa, progettazione e attuazione degli interventi hanno istituito l'Agenzia interregionale del fiume Po;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
tra le parti, come sopra rappresentato
SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

ART 1

PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

ART 2

OGGETTO

1. Il presente Protocollo d'Intesa disciplina i rapporti tra le Parti interessate a livello territoriale ed il relativo contributo per l'attuazione della misura M2C4.3 - Investimento 3.3: "*Rinaturazione dell'area del Po*", nel rispetto delle *Milestones* e dei *Target* approvati dalla Commissione europea nell'ambito del PNRR, in ottemperanza agli impegni formalizzati nell'Accordo sopra menzionato, con specifico riferimento alla costituzione del Tavolo di Lavoro e del Comitato scientifico, quali strumenti di coordinamento e supporto per la redazione del Programma d'Azione richiamato nelle premesse, oltre che per la progettazione e la realizzazione degli interventi.

ART 3

TAVOLO DI LAVORO

1. Per le finalità di cui al precedente art. 2, le Parti si impegnano a costituire il **Tavolo di Lavoro** entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto; il Tavolo di Lavoro è composto dai rappresentanti delle Parti, secondo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Ciascuna delle Parti parteciperà alle attività del Tavolo di Lavoro tramite n. 1 (un) rappresentante, formalmente designato. La partecipazione al Tavolo di Lavoro si intende a titolo gratuito.
3. Il coordinamento del Tavolo di Lavoro sarà a cura dell'AdBPo che ne dirigerà l'azione, convocando riunioni e conferenze tra le parti, anche su istanza delle stesse.
4. Per agevolare le attività del Tavolo di Lavoro e su proposta dei componenti, sarà possibile estenderne la partecipazione alle riunioni ad enti pubblici competenti per materia, istituzioni scientifiche riconosciute dal MUR, enti locali e territoriali, sulla base delle specifiche tematiche trattate.
5. Le decisioni del Tavolo di Lavoro saranno assunte in sede di riunione, sulla base dei due terzi (2/3) dei voti favorevoli dei componenti presenti, formalmente designati. I contenuti delle singole riunioni saranno oggetto di appositi verbali dove, in relazione alle scelte votate, si darà indicazione di eventuali pareri non favorevoli. In ottemperanza ai disposti dell'art. 7 – Impegni delle Parti dell'Accordo, dell'esito di tali decisioni sarà aggiornata la Cabina di Regia.
6. Il Tavolo di Lavoro ha le seguenti finalità:
 - a. effettuare le opportune verifiche e le valutazioni necessarie all'individuazione delle aree e degli interventi da attuare, alla luce delle Linee Guida predisposte con il supporto del Comitato Scientifico;
 - b. contribuire fattivamente alla redazione del Programma d'Azione, individuandone i contenuti necessari per agevolare le successive fasi attuative (cronoprogramma, progettazione, adempimenti amministrativi, realizzazione e monitoraggio) e governare in modo efficace il progetto;
 - c. definire un Piano del monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività del progetto, implementarlo e comunicarne gli esiti alla Cabina di Regia di cui all'art. 8 dell'Accordo;
 - d. sottoporre la proposta di Programma d'Azione alla Cabina di regia ai fini della valutazione di coerenza del Programma d'Azione con gli obiettivi del progetto "*Rinaturazione dell'area del Po*", nonché con il "*Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po*" e con la presenza delle aree di Rete Natura 2000, la pianificazione distrettuale vigente e le strategie europee di riferimento per il PNRR;

- e. definire un Piano di monitoraggio dell'efficacia degli interventi sulla base dei criteri forniti dal Comitato Scientifico;
7. Per le finalità sintetizzate nel comma precedente, le attività del Tavolo di Lavoro sono tese a:
- a. condividere i quadri conoscitivi aggiornati da AdBPo ed AIPo nell'ambito del Terzo Programma Operativo Annuale sopra richiamato;
 - b. individuare gli interventi nell'ottica di "*interventi integrati per la mitigazione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità*" di cui alla Legge 11 novembre 2014, n. 164;
 - c. accompagnare la predisposizione del progetto degli interventi;
 - d. definire in modo puntuale l'*iter* procedimentale per l'autorizzazione e la realizzazione del progetto e porre all'attenzione della Cabina di regia le eventuali criticità con conseguenti ritardi sui di tempi di attuazione, anche ai fini della "*Revisione del quadro giuridico per gli interventi di rinaturazione dell'area del Po*", prevista nel PNRR tra i *target* di progetto;
 - e. definire un cronoprogramma puntuale e dettagliato delle attività, nel rispetto di *Milestone* e *Target* stabiliti dal PNRR;
 - f. strutturare un quadro economico che pianifichi le risorse destinabili a ciascun intervento, ivi comprese le attività di monitoraggio inerenti alla realizzazione degli stessi fino al termine fissato dal PNRR al 2026 per la conclusione degli interventi e quelle successive da finanziarsi con apposite risorse aggiuntive da individuare;
 - g. promuovere un percorso partecipato per la redazione e condivisione del Programma d'Azione con gli *stakeholder* e per la realizzazione degli interventi;
 - h. assicurare coerenza e sinergia con gli ulteriori progetti finanziati dal PNRR, o attraverso i fondi complementari allo stesso, verificando altresì l'assenza di doppi finanziamenti, anche con riferimento ad altri programmi e misure regionali, nazionali e comunitari
 - i. favorire l'integrazione del Piano d'azione del progetto di rinaturazione del Po con i Piani d'Azione delle Riserve MAB Unesco "Po Grande", "Colline del Po" e "Delta Po", in corso di elaborazione e/o già approvati;
 - j. promuovere momenti di confronto tecnico con altri team di progetti analoghi e/o istituzioni, di formazione e divulgazione
8. Nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma, il Tavolo di Lavoro opera sulla base di criteri condivisi, orientati al principio del *Do Not Significant Harm (DNSH)* di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, definiti e formalizzati nella prima seduta utile; nello svolgimento di tali attività il tavolo di Lavoro è inoltre supportato dalle Linee Guida elaborate con il supporto del Comitato scientifico di cui al successivo art. 4 e nel rispetto degli obiettivi, degli strumenti e delle strategie derivanti dall'European Green Deal, Comunicazione della Commissione Europea COM (2019) 640 – final dell'11/12/2019, ferma restando l'applicazione delle valutazioni ambientali e di incidenza previste di legge per progetto e/o interventi.

ART. 4

COMITATO SCIENTIFICO

1. Per le finalità perseguite con il presente Protocollo d'intesa, entro il 30 giorni dalla sottoscrizione, AdBPo promuove, anche su proposta delle Parti, la costituzione di un **Comitato Scientifico**, composto da specialisti delle Università e degli Istituti di ricerca, esperti nelle

tematiche di rinaturazione e di riqualificazione fluviali che rientrino nell'ambito del progetto. Attingendo da tale contesto, AdBPo provvede a delineare la composizione del Comitato Scientifico, assicurando la presenza di competenze esperte in differenti discipline, tra cui geologia, idrologia, ecologia (ecologia delle acque dolci; ecologia dei servizi ecosistemici), ingegneria idraulica, ingegneria ambientale, botanica, zoologia, agronomia, scienze forestali oltre che competenze provenienti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). La composizione individuata sarà comunicata alle Parti per la condivisione, prima della formale costituzione del Comitato Scientifico. La partecipazione al Comitato Scientifico si intende a titolo gratuito.

2. Il coordinamento del Comitato Scientifico è a cura dell'AdBPo che ne dirigerà l'azione, proponendo un programma delle attività coerente con i compiti del Tavolo di Lavoro e con *Milestone e Target* del PNRR, da condividersi in occasione della prima riunione utile.
3. Il Comitato Scientifico ha le seguenti finalità:
 - a. definire i criteri per la progettazione integrata e la valutazione delle aree d'intervento all'interno del Programma d'Azione, orientati al principio del *Do Not Significant Harm (DNSH)* di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01;
 - b. definire le competenze da assicurare in fase di progettazione esecutiva e durante la realizzazione degli interventi;
 - c. sulla base del programma d'azione, individuare i criteri su cui strutturare il Piano di monitoraggio degli interventi, definendo le indagini da eseguire durante la fase esecutiva e comunque nei termini del PNRR e quelle da assicurare oltre tali limiti temporali, per verificare gli esiti degli interventi proposti ed assicurarne la necessaria manutenzione;
 - d. partecipare, se necessario, alle riunioni del Tavolo di Lavoro per chiarire i presupposti dei criteri individuati, oltre che gli esiti attesi a seguito dell'applicazione degli stessi;
 - e. esprimere la propria valutazione sulla coerenza del Programma d'Azione con le linee guida di cui al comma successivo;
 - f. collaborare e partecipare a momenti di formazione e di presentazione del progetto "*Rinaturazione dell'area del Po*";
 - g. verificare ogni eventuale segnalazione e criticità pertinente al progetto per esaminarne la fondatezza e rilevanza secondo criteri scientifici condivisi.
4. I criteri individuati dal Comitato Scientifico saranno organizzati e descritti in Linee Guida, quale indirizzo per le attività del Tavolo di Lavoro, per la redazione del Programma d'Azione, la progettazione, la realizzazione degli interventi e del relativo monitoraggio; la redazione delle Linee Guida sarà curata dall'AdBPo con il supporto del Comitato stesso e condivisa con le Parti.

ART 5

RISORSE FINANZIARIE E SVILUPPI DELL'INVESTIMENTO

1. Tutte le azioni e interventi contenuti nel Programma d'azione sono finanziati con lo stanziamento di 357 milioni di euro che il PNRR attribuisce al progetto, secondo i disposti di cui all'art. 6 dell'Accordo.

2. Considerata la natura degli interventi di rinaturazione e di riattivazione delle dinamiche fluviali finanziati dall'Investimento 3.3 del PNRR e la necessità di prevedere attività di monitoraggio e manutenzione, al fine di consolidarne l'efficacia nel tempo, anche oltre la scadenza del PNRR, le Parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative utili ad individuare le risorse finanziarie, aggiuntive rispetto al finanziamento del PNRR, necessarie per l'attuazione delle attività successive al limite temporale del 2026.

ART 6

IMPEGNI DELLE PARTI

1. Le Parti, compatibilmente con le rispettive risorse disponibili, si impegnano a partecipare fattivamente al Tavolo di Lavoro, valorizzando e mettendo in condivisione le rispettive competenze e conoscenze ai fini della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, facendo propri i criteri delineati dal Comitato Scientifico di cui all'art. 4, oltre alle attività specificatamente attribuite nei medesimi articoli.
2. Le Regioni si impegnano ad implementare le attività di monitoraggio successive alla scadenza del PNRR, demandando ad AIPo e alle Agenzie Regionali del SNPA, per le parti di competenza, la realizzazione degli interventi e delle azioni eventualmente necessarie, attivando forme di finanziamento integrative di cui all'art. 5.

ART. 7

UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

1. I risultati provenienti dalle attività del presente atto saranno largamente divulgati a tutti gli interessati, attraverso la messa a disposizione delle Linee Guida e dei rapporti finali inerenti alle attività di monitoraggio degli interventi. Le modalità di diffusione e di utilizzo dei dati saranno definite di comune accordo tra MiTE, Parti firmatarie e Comitato Scientifico.
2. I dati e i prodotti finali delle attività saranno resi disponibili a chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto di quanto stabilito secondo le previsioni del comma precedente.
3. Le Parti contraenti potranno liberamente usare i dati e i prodotti finali dal presente accordo per i propri compiti istituzionali, attraverso presentazioni a conferenze e pubblicazioni scientifiche.
4. I dati finali inerenti agli esiti degli interventi realizzati non daranno luogo a risultati brevettabili o che possano determinare oneri a carico dei possibili utilizzatori dei dati e prodotti finali delle attività.

ART 8

USO DEI LOGHI

1. Il presente accordo non genera per le Parti alcun diritto di utilizzo dei loghi e dei segni distintivi delle altre Parti. Qualsiasi comunicazione o pubblicazione frutto del presente accordo dovrà essere approvata per iscritto da ciascuna Parte così come l'apposizione dei rispettivi loghi di cui è titolare.

2. Tutte le attività di comunicazione, comprese le iniziative finalizzate a dare adeguata visibilità agli interventi finanziati dal PNRR, sono promosse e coordinate dal MiTE, secondo i disposti di cui all'art. 6 dell'Accordo.

ART 9

RISERVATEZZA

1. Nell'espletamento delle attività attuative del presente atto, ciascuna Parte dovrà mantenere la riservatezza su tutte le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i tools, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa relativi all'altra Parte, che siano qualificati come confidenziali (di seguito indicati per brevità "Informazioni Riservate").
2. Ciascuna della Parti si impegna altresì a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo le Informazioni Riservate che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o che abbia comunque acquisito nell'esecuzione delle attività attuative del presente accordo.

ART 10

DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E UTILIZZO DEI RISULTATI

1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima (*background*), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato delle attività attuative del presente atto, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati (*sideground*). Il presente atto non attribuisce dunque ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito ai titoli di proprietà intellettuale dell'altra Parte.
2. Fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli autori, i risultati delle attività del presente atto saranno di titolarità congiunta delle Parti che ne potranno fruire secondo i disposti dell'art. 7.
Nulla di quanto contenuto nel presente accordo potrà limitare l'uso di idee, concetti, *know-how* o tecniche che le Parti sviluppassero individualmente in esecuzione e nel corso della durata del presente atto.

ART 11

CODICI DI CONDOTTA

1. Le Parti si impegnano a:
 - rispettare i più alti standard di professionalità, integrità ed etica nel posto di lavoro e nelle attività in conformità con le leggi nazionali e internazionali sui diritti umani e in tema ambientale;
 - prevenire e intervenire in caso di discriminazioni, molestie, abusi di potere e disuguaglianze di genere sul posto di lavoro;
 - dare immediata reciproca comunicazione di qualsiasi reclamo che possa sorgere nella propria organizzazione per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e la salvaguardia dei soggetti vulnerabili, ovvero la protezione degli ecosistemi;

- adottare misure appropriate per prevenire, individuare e rispondere a possibili rischi di appropriazione indebita o altro atto illegale nell'uso dei finanziamenti dedicati al progetto.
2. Le Parti si impegnano al pieno rispetto dei principi e delle disposizioni nazionali e unionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, prevenendo ed evitando ogni possibile situazione di conflitto di interessi, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
 3. Le Parti dichiarano inoltre di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali e amministrativi, avendo adottato procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati, nonché tutte le necessarie azioni per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, nello svolgimento delle procedure di selezione, progettazione ed attuazione degli interventi, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
 4. Le Parti vigilano affinché gli adempimenti di cui ai commi precedenti siano rispettati e si riservano il diritto di risolvere, con effetto immediato e ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni accordo o contratto perfezionato in conseguenza del presente protocollo, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento e procedendo mediante una mera comunicazione scritta nella quale si manifesta la volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa nell'ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo in tema di conflitto di interessi.
 5. È fatto sempre salvo in ogni caso il diritto della parte non inadempiente al risarcimento completo dei danni.
In ogni caso, l'eventuale tolleranza dell'inadempimento di una delle parti non potrà mai essere interpretata quale rinuncia o decadenza a far valere i diritti derivanti dalla presente clausola.

ART 12

DURATA

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione degli interventi previsti dal Programma d'Azione e delle attività di monitoraggio previste dal relativo Programma, e comunque non oltre il termine previsto per il PNRR, e potrà essere rinnovato solo con accordo scritto tra le Parti.

ART 13

PRIVACY

1. Le parti dichiarano di conformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (e sue successive modifiche e integrazioni) e ad ogni altra norma applicabile nello Stato italiano al trattamento dei dati personali e si impegnano ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART 14

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo un accordo, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate in via esclusiva al Foro di Parma.

**Per l’Autorità di Bacino Distrettuale del
Fiume Po (AdBPo)**

**Per l’Agenzia Interregionale per il fiume Po
(AIPo)**

.....

.....

Per la Regione Piemonte

Per la Regione Lombardia

.....

.....

Per la Regione Emilia-Romagna

Per la Regione Veneto

.....

.....